



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Piano
di Azione
Coesione

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



Fondazione
di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/4123288 - 079/4124511 - 079/9142296

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossoine

CIRCOLARE N. 40/2024-25

Pozzomaggiore, 08/11/2024

AL PERSONALE SCOLASTICO

ALLA DSGA - AL SITO WEB - ATTI SCUOLA

Oggetto: obblighi di vigilanza e sorveglianza sugli alunni.

Nonostante i plurimi interventi in materia si rende necessario ulteriormente circostanziare sugli ambiti di responsabilità del personale docente e ausiliario. Il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni grava sul personale per tutto il tempo in cui gli siano affidati, e quindi fino al subentro, "reale o potenziale", dei genitori o di persone da questi incaricate. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Art. 44 CCNL 2019-21.

La Corte dei conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623 ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di **concorrenza di più obblighi** derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico, di chi era incaricato della sorveglianza/vigilanza, una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nell'eventuale giudizio di risarcimento è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto all'obbligo di sorveglianza/vigilanza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario **dimostrare di aver adottato** in via preventiva **tutte le misure idonee ad evitarlo** e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Ciò premesso l'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. In particolare:

- gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati al cancello dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante affida l'alunno al collaboratore scolastico, che solleciterà telefonicamente il genitore, il docente si accerterà che tutto si svolge in modo conforme;
- gli alunni della Scuola Primaria che usufruiscono del servizio scuola-bus sono affidati all'incaricato comunale (persona delegata) da un docente, in subordine da un collaboratore ausiliario;



ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/4123288 - 079/4124511 - 079/9142296

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossoine

- gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino alla porta d'ingresso e raggiungono autonomamente, scuola-bus, vigilati o da un collaboratore situato presso l'ingresso o dal docente in servizio. Il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. Anche i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Le norme che fondano la responsabilità civile della scuola e del docente sono principalmente cinque, le prime tre (1175, 1218, 1375 c.c.) riguardano la responsabilità contrattuale, le altre due (2047 e 2048 c.c.) la responsabilità extracontrattuale:

- Articolo 1175 Codice civile: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
- Articolo 1218 Codice civile: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
- Articolo 1375 Codice civile: Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
- Articolo 2047 Codice civile, comma I: In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- Articolo 2048 Codice civile, comma II e III: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Quali sono gli obblighi del docente. Dai principi di responsabilità civile:

- extracontrattuale (artt. 2047 e 2048 c.c.) si evince l'obbligo, a carico del docente, di vigilare affinché ciascun allievo minorenni non arrechi danno agli altri allievi o ad altri soggetti;
 - contrattuale (artt. 1175, 1218, 1375 c.c.), e quindi in virtù del rapporto di affidamento instauratosi rispetto a ciascun allievo minorenni, risulta che l'insegnante è tenuto a vigilare sulla sua incolumità e perciò ad **evitare il crearsi di situazioni dalle quali possano prevedibilmente derivare eventi pregiudizievoli per l'allievo medesimo.**
1. Il danno cagionato dall'allievo verso terzi (responsabilità extracontrattuale). Il comma II dell'articolo 2048 c.c. pone a carico degli insegnanti una presunzione di responsabilità limitatamente al danno cagionato a un terzo soggetto dal fatto illecito dell'allievo. Essa, dunque, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato verso sé stesso.
 2. Il danno cagionato dall'allievo verso sé (responsabilità contrattuale). In tal caso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, in virtù del vincolo "negoziale" che sottende



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PARADIGMA DI INNOVAZIONE E CRESCE



Fondazione
di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/4123288 - 079/4124511 - 079/9142296

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossoine

l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. Ma non sempre l'incidente in cui incorre all'alunno risulta addebitabile alla mancata vigilanza dell'insegnante, come ad esempio nelle ipotesi ove il comportamento dell'alunno risulti disattento. Ne consegue che per i danni subiti dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante (che, si ribadisce, deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato), implica l'assunzione dei cosiddetti **doveri di protezione** (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.), che devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore (l'alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell'ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ad esempio quando all'uscita il docente consegna il minore al genitore).

N.B.: l'obbligo di protezione, o da contatto sociale qualificato, è una forma di vincolo giuridico che si instaura tra due soggetti non legati da un rapporto negoziale, ma che, allo stesso tempo, non possono ritenersi estranei a tal punto da richiamare la disciplina dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c.

Nel caso in cui i genitori o i loro delegati si presentino a scuola con ritardo rispetto al termine delle lezioni, spetta al docente, esperito inutilmente ogni altro lecito tentativo di riconsegna, procedere alla segnalazione alla polizia locale o ad altra polizia giudiziaria (Carabinieri).

Il personale docente non può ritenersi esonerato dai propri obblighi di vigilanza prima della riconsegna dell'alunno, a meno che non si sia assicurato di averla trasferita concretamente in capo ad altro operatore (come, ad esempio, il collaboratore scolastico). Nel trasferimento ad altro affidatario il docente deve concretamente avere la certezza che chi riceve l'alunno sia in grado di corrispondere all'obbligo di protezione. A titolo meramente esemplificativo se un genitore si presentasse per ritirare il figlio in uno stato di evidente e grave alterazione delle proprie facoltà mentali, e psico-fisiche non potrà ricevere in consegna il minore non essendo in grado di garantire incolumità, integrità e sicurezza del minore medesimo.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito *web* dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 82/2005.

Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Livesu

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)